

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

VENERDÌ 31 GENNAIO 1958

(94<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Disciplina del commercio interno del riso »  
(2259-Urgenza) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 973, 975, 976, 977, 978
ANGELILLI . . . . .	976
BOSI . . . . .	978
BOSIA . . . . .	975
BRASCHI . . . . .	975
CARELLI . . . . .	976
CERUTTI . . . . .	974, 975
DE GIOVINE, relatore . . . . .	975, 976
LEPORE . . . . .	974
RAGNO . . . . .	976
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste . . . . .	974, 977

« Trasformazione della Stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno in Stazione agraria sperimentale per le colture erbacee ed arboree e per gli allevamenti zootecnici » (2350) (D'iniziativa del deputato Tozzi

Condivi) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 978
CARELLI, relatore . . . . .	978
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste . . . . .	979

Sull'ordine dei lavori:

ANGELILLI . . . . .	979
---------------------	-----

La seduta è aperta alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Braschi, Carelli, Cerutti, De Giovine, Fabbri, Ferrarini, Liberali, Menghi, Ragno, Ristori, Salomone e Sereni.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Monni, Pallastrelli e Spezzano, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Lepore, Angelilli e Pastore Raffaele.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Criscuoli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FABBRI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina del commercio interno del riso » (2259-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Disciplina del commercio interno del riso ».

Nella seduta di ieri sera la Commissione aveva lasciato in sospenso la discussione dell'ar-

articolo 11 in seguito alla presentazione di due articoli sostitutivi da parte del senatore Cerutti.

Do lettura nuovamente dell'articolo 11.

#### Art. 11.

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 è punita con la multa da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Nei casi più gravi, ed in quello di recidiva, si applica anche l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attività industriale da trenta giorni ad un anno.

Leggo anche, di nuovo, gli articoli proposti dal senatore Cerutti: « La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4 lettera b) è punita a sensi dell'articolo 515 del Codice penale, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Nei casi più gravi, in quello di recidiva e quando si tratti di violazione alla lettera b) dell'articolo 4, si applica anche l'interdizione dall'esercizio del commercio o dell'attività industriale da giorni trenta a un anno e la multa può essere elevata fino a lire 1.000.000 ».

« Quando i fatti previsti nell'articolo precedente siano commessi per colpa, vengono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500 mila ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Su questi emendamenti sostitutivi il Governo deve esprimere parere contrario, non per una preconcepita presa di posizione, ma perchè ritiene che il richiamo all'articolo 515 del Codice penale non sia opportuno, in quanto si è voluto qui configurare un delitto speciale e non quello previsto dall'articolo succitato, che è di carattere generale, sulla frode in commercio. Avendo, quindi, configurato, negli articoli 1, 3 e 4 del disegno di legge un reato speciale, ecco che con gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 si stabiliscono le sanzioni particolari per questo reato speciale.

Pregherei quindi il senatore Cerutti, il quale ritiene che, parlandosi di multa, si debba dimostrare il dolo, di ritirare i suoi emendamen-

ti perchè, data la configurazione del reato, non è necessario dimostrare il dolo.

D'altra parte io faccio una considerazione, che non è certo di ordine giuridico, ma mi è semplicemente suggerita dal buon senso e cioè: quando in uno stabilimento industriale si trovano mille sacchi di riso il cui contenuto non corrisponda all'indicazione segnata sul sacco, non so come l'industriale si possa giustificare dicendo che si tratta di una distrazione e che non si tratta invece di un vero e proprio dolo!

Desidero anche aggiungere che le sanzioni previste da questi articoli sono state formulate dal Ministero di grazia e giustizia, il che costituisce una garanzia e induce ad approvarle con piena serenità e senza dubbi sulla loro futura applicabilità.

CERUTTI. Non posso acconsentire alla richiesta del Sottosegretario di Stato di ritirare i miei emendamenti perchè sono sempre più convinto che noi stiamo commettendo un grosso errore tecnico e giuridico.

Ho già espresso il mio pensiero, e non voglio ripeterlo ora, ma desidero rilevare che, quando noi parliamo di multa, raffiguriamo questa violazione di legge come un delitto. Il delitto richiede necessariamente, per norma generale, inderogabile, del Codice penale, il dolo.

Ora, sarà facile, alla difesa degli imputati di questa violazione, dimostrare che manca il dolo che, com'è noto, deve essere assolutamente personale. Noi imputiamo il proprietario dell'azienda il quale può obiettare che egli aveva dato certe disposizioni e che è il magazziniere che ha sbagliato. Ed in questa maniera, noi rendiamo, teoricamente e praticamente, inoperante la legge; senza dire che se configuriamo il fatto come reato, è superfluo dire « salvo che il fatto costituisca reato più grave », perchè automaticamente si arriverà alle sanzioni previste dal Codice penale. Infine, se lo consideriamo doloso, io mi domando per quale motivo il fatto debba essere punito con una sanzione diversa da quella che viene comminata per la frode nella vendita di... salami o di altro prodotto analogo.

LEPORE. Io non so se le mie osservazioni calzino a pieno, ma a me sembra che, in effetti, qui ci troviamo di fronte ad una infrazione

*sui generis*, per cui non è possibile parlare di frode in commercio; si tratta di una forma contravvenzionale, e il fatto stesso che sia stata mescolata, anche per caso, una qualità di riso diversa da quella indicata comporta sì una sanzione, ma delitto non è, perchè in questi casi, come ripeto, non può parlarsi di frode in commercio; si può parlare di inadempienza che comporta un fatto contravvenzionale, e, in caso di contravvenzione, è indubbio che bisogna applicare le norme del Codice che si riferiscono alla contravvenzione.

D'altra parte, però, ci sono precedenti analoghi in altre leggi in cui si è creata una situazione... ibrida, ma che è sussistente per consuetudine in seguito a dette leggi sulla disciplina degli alimentari.

A rigore dunque bisognerebbe dire che il reato è punito con l'ammenda, ma, poichè i precedenti legislativi in questa materia hanno creato una situazione ormai riconosciuta dalla giurisprudenza, potremmo fare a meno di modificare l'articolo; sarà il magistrato che, al momento opportuno, chiarirà la situazione di fatto.

**PRESIDENTE.** Desidero far notare al senatore Cerutti che, come ha giustamente rilevato il senatore Lepore poc'anzi, qui si tratta di un reato *sui generis*. Questo è indiscutibile, altrimenti nell'articolo si sarebbe fatto riferimento al Codice penale, senza specificare la qualità della pena. Inoltre, questo reato *sui generis* è stato studiato dal Ministero competente tenendo presente il panorama completo del Codice punitivo. Quindi il richiamo fatto dal senatore Lepore alla prassi è chiaro che debba avere influito sulla formulazione del testo dell'articolo.

**CERUTTI.** Mi sembra che dopo l'intervento del senatore Lepore si possa arrivare ad una conciliazione. Tutti sappiamo che non vi è, nel nostro ordinamento, una distinzione teorica tra i delitti e le contravvenzioni, se non quella determinata dalla natura delle pene, perchè sono contravvenzioni quelle punite con ammenda e con arresto, sono delitti quelli puniti con la reclusione e con la multa.

Quindi, usando la parola « multa » noi definiamo il fatto « delitto », quando invece, con

cordando con quanto ha detto il senatore Lepore, mi sembra che vorremmo definirlo « contravvenzione ». Se poi si verificherà, in occasione della violazione di questa legge, un vero e proprio delitto di frode nel commercio, questo verrà punito separatamente; e di ciò non dobbiamo preoccuparci.

Concludendo, non insisto nei miei articoli sostitutivi, se la Commissione sarà d'accordo nel sostituire alla parola « multa » la parola « ammenda ».

**BRASCHI.** Dobbiamo considerare, come ha giustamente osservato il rappresentante del Governo, che la formulazione dell'articolo è stata studiata dal Ministero della giustizia, e che, in casi analoghi, noi abbiamo dato la nostra approvazione. Se si dovesse comunque arrivare alla modifica che è stata presentata forse dovremmo sopprimere le parole « più grave » nella quarta riga.

**DE GIOVINE, relatore.** Sarei dell'avviso di non modificare l'articolo. Infatti quando noi parliamo di multa e quindi di delitto, diamo delle possibilità di difesa a chi è incorso nell'infrazione perchè con la contravvenzione c'è una diversa possibilità di difesa da quella che si ha con il delitto. Nel caso infatti che il produttore in questione sia colpito in virtù di questa legge, può difendersi, se accusato di delitto, cercando di dimostrare che non c'è stato dolo. In materia di contravvenzione questo non può avvenire; colpito che sia, egli deve pagare la sua pena. Se noi sostituiamo la parola « ammenda » e riteniamo trattarsi di contravvenzione, in ogni caso quella persona dovrà essere colpita; se noi diciamo, invece, che si tratta di delitto, quella persona potrà dimostrare che non è incorsa in un fatto volontario.

**BOSIA.** Dobbiamo, onorevoli colleghi, tener presente quale è lo scopo del legislatore. Lo scopo del legislatore è quello di reprimere il più severamente possibile il danno che si arrecava alla società. Ora, tenendo presente lo spirito repressivo di questa legge, dobbiamo fare in modo che essa abbia quelle possibilità repressive che forse con la contravvenzione non raggiungeremmo.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

94ª SEDUTA (31 gennaio 1958)

Io sarei, pertanto, dell'opinione di mantenere il concetto del delitto e di non introdurre quello della contravvenzione.

ANGELILLI. Poichè le disposizioni che precedono questo articolo ci lasciano pensare che il legislatore voglia punire il reato sotto forma di delitto e non di contravvenzione, anche io sono dell'opinione che si debba mantenere il testo dell'articolo nella sua formulazione originaria.

DE GIOVINE, *relatore*. Il secondo comma dell'articolo 11 dice: « Nei casi più gravi, ed in quello di recidiva, si applica anche l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attività industriale da trenta giorni ad un anno ». Ora, questo fatto non è configurabile con una contravvenzione, ma solo con un delitto. Noi ci troviamo di fronte, come diceva benissimo il senatore Lepore, ad una configurazione speciale di reati che stanno tra la contravvenzione e il delitto e, per tutte le altre leggi dello stesso tipo, quella per il vino, l'olio eccetera abbiamo usato la stessa formulazione. Forse non si tratta, come giustamente osservava il senatore Cerutti, di un concetto perfetto, però, ripeto, in tutta questa materia di infrazione alle leggi che disciplinano i consumi ci siamo attenuti sempre a queste norme particolari.

CARELLI. Io ho seguito con molto interesse queste discussioni di carattere giuridico. Ora osservo che con la formulazione del quinto comma dell'articolo 11 « La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 è punita con la multa da lire 50.000 a lire 500.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato » diamo la possibilità all'Autorità giudiziaria di spaziare con una certa libertà nello stabilire la punizione. Se vogliamo definire il confine del suo intervento veniamo a complicare maggiormente la repressione di quello che potremmo chiamare frode, poichè non sappiamo dove arriva la buona fede dell'interessato e dove invece comincia la frode: ciò risulterà dall'esame dei fatti. Ora, io credo che lasciando l'articolo nella sua formulazione originaria non solo facciamo un favore all'Autorità giudiziaria, che avrà elementi per giudicare, ma contribuiamo a far sì che la legge attui la disciplina che regola la vendita del riso.

RAGNO. Io penso che non sia il caso, in questo articolo, di configurare una forma speciale di delitto attenendoci semplicemente alla pena che abbiamo nominato, cioè alla multa; dobbiamo andare alla ricerca del dolo per poter poi accertare il delitto. Viceversa, se consideriamo contravvenzioni queste infrazioni, salvo la maggior pena quando si tratta di casi gravi, noi ci mettiamo in condizioni di poter meglio perseguire coloro che commettono detti reati. Poichè si tratta di una pena pecuniaria, colui che contravviene alle norme deve sborsare ugualmente la somma, con la differenza che ci metteremmo nella condizione, dovendo fare gli accertamenti, di poter più facilmente perseguire la contravvenzione senza andare a fare indagini se vi sia o meno il dolo. C'è poi la salvaguardia, già detta, che, qualora si tratti di reati più gravi, interviene il Codice penale. Sono dunque d'accordo col senatore Cerutti per la sostituzione della parola « multa » con la parola « ammenda ».

PRESIDENTE. Effettivamente, poichè si tratta di pena pecuniaria o multa o ammenda la si deve pagare lo stesso. La questione diventa grave ai fini della classificazione del fatto perchè colui che è condannato alla multa non può godere della sospensione condizionale della pena, mentre invece può goderne colui che è condannato all'ammenda. Poichè lo scopo della legge è quello di punire il reato non con pene detentive, ma con pene pecuniarie, io credo che si possa senz'altro sostituire la parola « multa » con la parola « ammenda », poichè si renderà più facile, in questo modo, l'accertamento del reato.

Metto pertanto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Cerutti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 12.

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, lettera b), è punita con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000 e l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attività indu-

striaie da trenta giorni ad un anno, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(È approvato).

#### Art. 13.

Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio miscele di riso vietate ai sensi dell'articolo 4, lettera a), è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Se la miscela risulta composta di risi appartenenti allo stesso gruppo ed omogenei alla cottura, l'ammenda è ridotta ad un terzo.

(È approvato).

#### Art. 14.

Le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6, sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

La violazione della disposizione contenuta nell'articolo 7 è punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

(È approvato).

#### Art. 15.

Nelle ipotesi di cui agli articoli 11 e 12 è disposto il sequestro della merce.

In caso di condanna la merce è confiscata ed utilizzata a beneficio dello Stato o distrutta.

(È approvato).

#### Art. 16.

Il giudice, nel pronunciare condanna per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, primo comma, dispone:

a) che siano poste a carico del condannato le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;

b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato, a spese del condannato, almeno su due giornali economici di grande diffusione;

c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia ed a quello del comune in cui risiede il contravventore.

(È approvato).

#### Art. 17.

La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione della tabella prevista al terzo comma del precedente articolo 2.

È consentita, dalla data suddetta, una tolleranza di giorni novanta per lo smaltimento delle scorte di riso, esistenti presso aziende industriali, non rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla presente legge, nonchè una tolleranza di giorni duecentosettanta per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio.

È concesso, altresì, un termine di giorni centottanta per lo smaltimento, da parte degli industriali, di involucri, confezionamenti e stampati non conformi alle prescrizioni contenute nella presente legge.

(È approvato).

#### Art. 18.

In caso di variazione, negli anni successivi, della tabella di cui al terzo comma dell'articolo 2, è consentita una tolleranza, a partire dalla data della relativa pubblicazione, di giorni sessanta per lo smaltimento delle scorte industriali di riso e di giorni centoventi per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio.

(È approvato).

Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Alberti il seguente ordine del giorno:

« La 8ª Commissione del Senato, per ciò che attiene alla vitaminizzazione del riso con vitamine del gruppo B, fa voti che essa sia controllata all'origine dagli organi competenti dell'A.C.I.S., e sia eseguita all'origine a cura dell'Ente Risi ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo.

(È approvato).

BOSI. Dichiaro che la mia parte politica si astiene dalla votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Trasformazione della Stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno in Stazione agraria sperimentale per le colture erbacee ed arboree e per gli allevamenti zootecnici » (2350) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione della Stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno in Stazione agraria sperimentale per le colture erbacee ed arboree e per gli allevamenti zootecnici ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

La Stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno, compresa nella tabella A annessa al regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, è trasformata in Stazione agraria sperimentale con i compiti dello studio e delle ricerche relativi ai problemi agronomici interessanti le colture erbacee ed arboree e ai problemi degli allevamenti zootecnici, con particolare riguardo alle zone collinari.

Essa è intitolata a « Giulio De Vecchis ».

CARELLI, *relatore*. Nel novembre del 1919 fu istituita presso Ascoli Piceno la Stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura; l'iniziativa fu presa perchè allora l'Italia era una grande produttrice di bachi da seta, inferiore solo alla Cina ed al Giappone. Col passare degli anni l'attività produttiva mondiale, che arrivò prima della seconda guerra intorno ai cinquanta milioni di chilogrammi di filati, è andata diminuendo, fino a giungere a dodici milioni di chilogrammi dei quali due milioni

circa rappresentano la produzione del nostro Paese.

La nostra produzione è divenuta molto più importante nella zona settentrionale che nella meridionale; per le regioni settentrionali agisce la Stazione di Padova, che si interessa di tutte le provincie del Nord. Nell'Italia centrale la produzione è ridotta ad un terzo di quella nazionale, di modo che la Stazione di Ascoli Piceno ha ormai dovuto limitare moltissimo la sua attività.

Allo scopo di aggiornare anche in questo senso il settore della bachicoltura si è ritenuto quindi opportuno di limitare le Stazioni sperimentali della bachicoltura a quella di Padova, che è perfettamente organizzata e ben condotta. Del resto la Stazione di Ascoli potrà sempre contribuire al miglioramento della bachicoltura; essa sta studiando un tipo di bozzolo per la produzione della seta italiana che, se non può far concorrenza sul piano della quantità alla seta giapponese, può farla invece su quello della qualità. La produzione italiana deve ormai orientarsi verso la produzione di questo tipo di seta; produzione che può avere una grande importanza particolarmente in vista del Mercato comune.

L'Istituto fu molto bene organizzato dal Professor Acqua, e benissimo condotto dalla sua ex allieva, direttrice professoressa Lombardi, e dai suoi collaboratori. Sarebbe stato, naturalmente, desiderio dell'organizzazione rimanere ad Ascoli Piceno, dove è nata e dove ha operato con tanta competenza, ma la situazione contingente ci obbliga a considerare favorevolmente il disegno di legge al nostro esame.

Il provvedimento è inteso dunque a trasformare quella Stazione sperimentale in Stazione sperimentale per piante erbacee ed arboree. Esiste anche un « lascito » di un terreno di un notevole numero di ettari, già ottimamente organizzato, donato da un generoso proprietario, il signor De Vecchis, il quale lo ha offerto a condizione che esso venga utilizzato nel settore dell'agricoltura per la formazione di specializzati in agraria.

Concludo pertanto raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in oggetto.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ringrazio il senatore Carelli per la sua relazione, ed esprimo il mio parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

#### **Sull'ordine dei lavori.**

ANGELILLI. Ringrazio il Presidente per l'interessamento dimostrato nei confronti di un nuovo testo del disegno di legge n. 1865 per la concessione di contributi per l'incremento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne, all'ordine del giorno della Commissione,

da me proposto e di cui egli è il relatore. Rivolgo fin da ora alla Commissione la preghiera di volerlo approvare, perchè si tratta di un provvedimento molto atteso dalle categorie interessate.

Devo anche ringraziare, e in modo particolare, il Ministro dell'agricoltura Colombo. Ci si era trovati di fronte ad un parere incerto della Commissione finanze e tesoro, ma proprio ieri il Ministro del tesoro ha comunicato che il Governo è favorevole allo stanziamento di venticinque milioni per lo sviluppo dell'attività peschereccia interna, in analogia a quanto è stato fatto, in forma più ampia, per la pesca nelle acque di mare.

*La seduta termina alle ore 10.*

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.